

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO

Ulrico AGNATI (Urbino), Francesco AMARELLI (Napoli “Federico II”),
Francesco ARCARIA (Catania), Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna),
Mariagrazia BIANCHINI (Genova), Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria
CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianantonio
COSTABILE (Reggio Calabria), Victor CRESCENZI (Urbino), Lucio DE
GIOVANNI (Napoli “Federico II”), Lietta DE SALVO (Messina), María
Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo FASCIONE (Roma Tre),
Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo FUSCO (Macerata),
Francesca GALGANO (Napoli “Federico II”), Stefano GIGLIO (Perugia),
Peter GRÖSCHLER (Mainz), Julia HILLNER (Bonn), Carlo LANZA (Università
della Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKE (Yale), Orazio Antonio
LICANDRO (Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Andrea LOVATO (Bari),
Francesco Maria LUCREZI (Salerno), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Stefania PIETRINI (Siena), Salvatore PULIATTI (Parma),
Boudewijn SIRKS (Oxford), Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

COMITATO EDITORIALE E DI REDAZIONE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Paola BIAVASCHI (Insubria), Maria Luisa
BICCARI (Urbino), Paola Ombretta CUNEO (Milano Bicocca), Federica DE
IULIIS (Parma), Monica DE SIMONE (Palermo), Emily HURT (John Cabot
University), Rossella LAURENDI (Genova), Esteban MORENO RESANO
(Zaragoza), Andrea PELLIZZARI (Torino), Peter RIEDLBERGER (Bamberg),
Silvia SCHIAVO (Ferrara) – *In Redazione*: Francesco BONO (Parma), Francesco
Edoardo Maria COLOMBO (Insubria), Marco CRISTINI (Firenze), Linda DE
MADDALENA (Bern), Glenda FRANCONI (Perugia), Andreas HERMANN
(Tübingen), Lorenzo LANTI (Milano Statale), Sabrina Lo IACONO (Milano
Statale), Silvia MARGUTTI (Perugia), Maria Sarah PAPILLO (Napoli “Federico
II”), Michele PEDONE (Pisa), Pierluigi ROMANELLO (Napoli “Federico II”),
Francesca ZANETTI (Parma), Manfredi ZANIN (Bielefeld)

La pubblicazione dei contributi non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico è subordinata alla valutazione positiva espressa da due referee con il sistema di peer review in double blind.



Jean-Michel Carrié

Dubium sapientiae initium
(R. DESCARTES, *Meditationes de prima philosophia*)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA ROMANISTICA COSTANTINIANA

PER I CINQUANT'ANNI DELLA
“COSTANTINIANA”

XXVI
ORIENTE E OCCIDENTE
IN DIALOGO

IN ONORE DI JEAN-MICHEL CARRIÉ



Il volume è stato curato da Carlo Lorenzi e Marialuisa Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2023
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXVI

PER I CINQUANT'ANNI DELLA "COSTANTINIANA"

Oriente e Occidente in dialogo

in onore di Jean-Michel Carrié

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, ali&no editrice, 2025

pp. 784; 24 cm

ISBN 978-88-6254-327-9

ISSN 1973-8293

© 2025 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.it

info@alienoeditrice.net

Il materiale di questa pubblicazione può essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).



Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

GIOVANBATTISTA GRECO
Università di Salerno

LA MOBILITÀ STUDENTESCA IN CTH. 14.9.1

1. *La mobilità nelle fonti giuridiche. Cenni*

Il macrocosmo dell'impero romano nella tarda antichità è solcato da costanti movimenti di persone, ispirati dalle necessità più disparate¹.

¹ Gli ultimi decenni hanno visto il progressivo abbandono della concezione secondo la quale le principali vicende delle comunità antiche fossero destinate ad esaurirsi entro confini ristretti, secondo il modello delle *face-to-face societies* delineato da M.I. FINLEY, *Authority and Legitimacy in the Classical City-State*, København 1982, 3 ss. Nel contesto romano di età classica e postclassica, la circolazione di persone e cose è stata considerata decisiva ai fini della conservazione dell'unità dell'impero sotto il profilo politico, culturale, sociale, economico e religioso. Con particolare riferimento al tardoantico si v., tra gli altri, L. CRACCO RUGGINI, *Nuclei immigrati e forze indigene in tre grandi centri commerciali dell'impero*, in *The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History*, a cura di J. D'ARMS-E.C. KOPFF, Roma 1980, 55 ss.; W. GOFFART, *The Theme of "The Barbarian Invasions" in Late Antique and Modern Historiography*, in *Rome's Fall and After*, a cura di W. GOFFART, London 1989, 111 ss.; C. MOATTI, *Le contrôle de la mobilité des personnes dans le monde romain*, in *MEFRA* 2, 2000, 925 ss.; O.R. CONSTABLE, *Housing the Stranger in the Mediterranean World: Lodging, Trade, and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages*, Cambridge 2003; A. GILLET, *Envoys and Political Communication in the Late Antique West (411–533)*, Cambridge 2003; *La mobilité des personnes en méditerranée, de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, a cura di C. MOATTI, Roma 2004; W. SCHEIDEL, *Human mobility in Roman Italy I: the free population*, in *JRS*, 94, 2004, 1 ss.; W. SCHEIDEL, *Human mobility in Roman Italy II: the slave population*, in *JRS*, 95, 2005, 64 ss.; B. LEYERLE, *Mobility and Traces of Empire*, in *A Companion to Late Antiquity*, a cura di P. ROUSSEAU, New York 2009, 110 ss.; *Roman Diasporas. Archaeological Approaches to Mobility and Diversity in the Roman Empire*, a cura di H. ECKARDT, Portsmouth 2010; S. GASPARRI, *Migrazione, etnogenesi, integrazione nel mondo romano: il caso dei Longobardi*, in *Archeologia*

Di questa realtà sopravvivono tracce anche tra le righe del Digesto giustiniano dove, come protagonisti di *responsa* e *quaestiones*, si possono incontrare uomini che hanno lasciato la propria abitazione per trasferirsi a vivere presso la propria donna² o liberti che sono costretti a spostarsi assieme ai patroni per rendere le *operae* a cui sono vincolati³.

Per altro verso, era la distanza fisica tra l'ambito in cui agiva il preponente e quello in cui avrebbe operato il preposto a giustificare le precauzioni adottate dal pretore nel valutare se fossero ragionevolmente conoscibili dal *pater familias* le attività giuridiche nominalmente compiute per suo conto, nel contesto dell'elaborazione delle *actiones adiecticiae qualitatis*⁴.

e storia delle migrazioni. Europa, Italia, Mediterraneo fra tarda età romana e alto medioevo. Atti del Convegno internazionale di studi (Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 17-18 giugno 2010), a cura di C. EBANISTA-M. ROTILI, Cimitile 2011, 31 ss.; M. HANDLEY, *Dying on Foreign Shores: Travel and Mobility in the Late-Antique West*, Portsmouth 2011; C. MOATTI, *Roman world, mobility*, in *Encyclopedia of Global Human Migrations*, Oxford 2013, 1 ss.; L. FOUBERT-D.J. BREEZE, *Mobility in the Roman Empire*, in *Past mobilities: archaeological approaches to movement and mobility*, a cura di J. LEARY, Farnham 2014, 175 ss.; *The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire (Rome, June 17-19, 2015)*, a cura di E. LO CASCIO-L.E. TACOMA, Leiden-Boston 2016; *L'expérience de la mobilité de l'Antiquité à nos jours, entre précarité et confiance*, a cura di C. MOATTI-E. CHEVREAU, Bordeaux 2021.

² D. 31.34.3 (Mod. 10 resp.): *Gaius Seius cum domum suam haberet et in praetorio uxoris suae transtulisset, quasdam res de domo sua in eodem praetorio transtulit ibique post multos dies decedens testamento uxorem suam heredem et alios complures reliquit [...]*.

³ D. 38.1.21 (Iav. 6 ex Cass.): *Operae enim loco edi debent ubi patronus moratur, sumptu scilicet et vectura patroni*.

⁴ A testimoniare la costante attenzione della dottrina verso simili rimedi processuali soccorrono F.L. KELLER, *Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem Römischen Recht*, Zürich 1827, 420 ss.; Id., *Der römische Civilprozess und die Actionen*, Leipzig 1883, 152 ss.; E.I. BEKKER, *Die Aktionen des römischen Privatrechts*, Berlin 1873, 2, 333; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 2, Leipzig 1901, 111 ss.; G. MANDRY, *Das gemeine Familiengüterrecht*, II, Tübingen 1876, 259 ss.; A. BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten*, II, Erlangen 1879, 203 ss.; J. BARON, *Abhandlungen aus dem Römischen Civilprozess*, II. *Die Adjecticischen Klagen*, Berlin 1882; P. KRÜGER, *Zur formel der actio de peculio*, in *ZSS*, 4, 1882, 108 ss.; G. DIETZEL, *Über die processualische Consumption bei den actiones adiecticiae qualitatis*, in *Jahrb. des gem. Rechts*, II, 415 ss.; C. FERRINI, *Die processualische Consumption der actio de peculio*, in *ZSS*, 21, 1890, 190 ss.; E. COSTA, *Le azioni exercitoria e institutoria nel diritto romano*, Parma 1891, 98 ss.; H. ERMAN, *Conceptio formularum*,

Anche la partecipazione a procedure giurisdizionali poteva costrin-

actio in factum und ipso iure-Consumption, in ZSS, 19, 1898, 327 ss.; O. LENEL, *Handeln in fremdem Namen und die actiones adiecticiae qualitatıs*, in *Gesammelte Schriften*, II (1892-1902), Napoli 1990, 337 ss.; S. SOLAZZI, *Studi sull'actio de peculio*. I. *Actio de peculio contro venditore e compratore*, in *BIDR*, 17, 1905, 208 ss.; ID., *Studi sull'actio de peculio*. II. *Actio de peculio contro usufruttuario e proprietario*, in *BIDR*, 18, 1906, 229 ss.; ID., *Studi sull'actio de peculio*. III. *Actio de peculio «aucto peculio»*, in *BIDR*, 20, 1908, 5 ss.; ID., *Le azioni del pupillo e contro il pupillo per i negozi conclusi dal tutore*, in *BIDR*, 23, 1911, 147 ss.; ID., *Le azioni del pupillo e contro il pupillo per i negozi conclusi dal tutore*, in *BIDR*, 25, 1912, 133 ss.; O. GRANDEWITZ, *Zwei Bemerkungen zur Actio de peculio*, in ZSS, 27, 1906, 228 ss.; W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908, 706 ss.; E. ALBERTARIO, *L'actio quasi institoria*, in *Studi di Diritto Romano*, IV, Pavia 1912, 187-218; E. RABEL, *Ein Ruhmesblatt Papinians in Festschrift für Zitelmann*, Leipzig 1913, 269 ss.; E. LEVY, *Die Konkurrenz der Aktionen und Personen im klassischen römischen Recht*, I, Berlin 1918, 151 ss.; ID., *Zum Gaius von Oxyrhynchos*, in *Studi Bonfante*, 2, Pavia 1930, 275 ss.; O. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 3, Tübingen 1913, 9 ss.; ID., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, in ZSS, 66, 1948, 265 ss.; ID., *Romanistische Studien*, in ZSS, 46, 1926, 95 ss.; ID., *Romanistische Studien II*, in ZSS, 50, 1930, 46 ss.; P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1924, 702 ss.; O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig 1927, 255; P. COLLINET, *Les nouveaux fragments des institutes de Gaius (P. Oxy. 2103)*, in *RH*, 7, 1928, 96; G. MICOLIER, *Pécule et capacité patrimoniale. Etude sur le pécule, dit profectice, depuis l'édit «de peculio» jusqu'à la fin de l'époque classique*, Lyon 1932; O. CARRELLI, *L'actio quasi institoria*, in *Studi in onore di Bernardino Scorza*, Roma 1940, 143 ss.; F. DE MARTINO, *Studi sull'actio exercitoria*, in *Rivista del diritto della navigazione*, VII, 1-2, 1941, 7 ss.; H. KRELLER, *Formula ad exemplum institoriae actionis*, in *Festschrift für Wenger*, II, München 1945, 73 ss.; A. BURDESE, *Actio ad exemplum institoriae*, in *Atti dell'Accademia Scienze di Torino*, 1949-50, 84; A. GUARINO, *Actiones adiecticiae qualitatıs*, in *NNDI*, Torino 1957, 270 ss.; ID., *Ancora sull'actio exercitoria*, in *Labeo*, 4, 1958, 274; G. PUGLIESE, *In tema di actio exercitoria*, in *Labeo*, 3, 1957, 308 ss.; M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966, 262 ss.; E. VALIÑO, *La 'actio tributoria'*, in *SDHI*, 33, 1967, 103 ss.; ID., *Las «actiones adiecticiae qualitatıs» y sus relaciones básicas en derecho romano*, in *AHDE*, 37, 1967, 337 ss.; ID., *La capacidad de las personas «in potestate» en derecho romano*, in *Revista del Derecho Notarial*, 57-58, 1967, 99 ss.; ID., *Las relaciones básicas de las acciones adiecticias*, in *AHDE*, 38, 1968, 377 ss.; P. ANGELINI, *Osservazioni in tema di creazione dell'actio ad exemplum institoriae*, in *BIDR*, 71, 1968, 230 ss.; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, München 1971, 608 ss.; G. LONGO, *Actio exercitoria, actio institoria, actio quasi institoria*, in *Studi Scherillo*, II, Milano 1972, 620 ss.; A. BURDESE, *Actio ad exemplum institoriae e categorie sociali*, in *Studi in memoria di Guido Donatuti*, I, Milano 1973, 207 ss.; M. KASER, *Stellvertretung und "notwendige Entgeltlichkeit"*, in ZSS, 91, 1974, 146 ss.; I. BUTI, *Studi sulla capacità negoziale dei servi*, Napoli 1976; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 159 ss.; G. HAMZA, *Aspetti della rappresentanza negoziale*

gere litiganti e testimoni ad affrontare un viaggio, per cui diventò essenziale a garantire il contraddittorio l'impegno a recarsi *in iure* in un giorno preciso, assunto dal convenuto con la promessa vadimoniale⁵.

in diritto romano, in *Index*, 9, 1980, 193 ss.; B. ALBANESE, *Atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982, 350, nt. 403; K. VISKY, *L'affranchi comme 'institor'*, in *BIDR*, 83, 1980, 207 ss.; G. MAC CORMACK, *The early history of the «Actio de in rem verso» (Alfens to Labeo)*, in *St. Biscardi*, II, Milano 1982, 319 ss.; H. WAGNER, *Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Bedeutung der Tabernen*, in *St. Biscardi*, II, Milano 1982, 391 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. metà del III secolo d.C.)*, Napoli 1991; A. GUARINO, *Magister e gubernator navis*, in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli 1995, 224 ss.; M. MICELI, *Sulla struttura formulare delle actiones adiecticiae qualitatis*, Torino 2001; E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, II. *Contesti e pensiero*, Milano 2002, 404 ss.; R. FERCIA, *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, Padova 2008; P. CERAMI-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, Torino 2010; P. LAZO GONZÁLEZ, *El contexto dogmático de la par condicio creditorum en el derecho romano*, in *Revista de Derecho Universidad Católica del Norte*, 17, 2, 2010, 79 ss.; ID., *Limitación e ilimitación de responsabilidad en una empresa de navegación*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 33, 2011, 173 ss.; R. PESARESI, *Ricerche sul peculium imprenditoriale*, Bari 2008; ID., *Studi sull'actio de peculio*, Bari 2012; A. PETRUCCI, *Idee 'vecchie' e 'nuove' sulle attività imprenditoriali gestite all'interno di un peculio*, in *BIDR*, 106, 2012, 289 ss.; P. LAZO GONZÁLEZ, *La "merx pecularis" como patrimonio especial*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 35, 2013, 179 ss.; A. CASSARINO, *Il vocare in tributum nelle fonti classiche e bizantine*, Livorno 2018; G.C. SEAZZU, *Inssum e mandatum: alle origini delle actiones adiecticiae qualitatis. I. Ipotesi di lavoro e stato della dottrina*, Cagliari 2018; F. FASOLINO, *Aspetti giuridici dell'attività bancaria a Roma*, Napoli 2019, 3 ss.; A. MAZZOLLENI, *Brevi note in tema di administratio peculii: un concetto classico o un'introduzione giustiniana?*, in *Forum Historiae Juris*, 2021, 2 ss.

⁵ Sui principali impieghi dell'istituto v. L. DEBRAY, *Le vadimonium sous les actions de la loi*, in *NRHD*, 34, 1910, 534 ss.; G. CICOGLA, *Il vindex ed il vadimonium*, Padova 1911, 146 ss.; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano. II. Il processo formulare*, 1, Milano 1963, 398 ss.; L. BOVE, *Documenti processuali dalle Tabulae Pompeianae di Murecine*, Napoli 1979, 21 ss.; J.G. WOLF, *Das sogenannte Ladungs-vadimonium*, in *Satura Roberto Feenstra*, a cura di J.A. ANKUM-J.E. SPRUIT-F.B.J. WUBBE, Fribourg 1985, 62 ss.; T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Notas en torno al vadimonium*, in *SDHI*, 48, 1992, 126 ss.; G. CAMODECA, *L'archivio puteolano dei Sulpicii*, I, Napoli 1992, 37 ss.; A. RODGER, *Vadimonium to Rome (and Elsewhere)*, in *ZSS*, 114, 1997, 160 ss.; E. METZGER, *The Current View of the Extra-Judicial Vadimonium*, in *ZSS*, 117, 2000, 133 ss.; D. CLOUD, *Some thoughts on vadimonium*, in *ZSS*, 119, 2002, 161 ss.; E. METZGER, *Lawsuits in context*, in *Beyond Dogmatics. Law and Society in the Roman World*, a cura di J.W. CAIRNS-P. DU PLESSIS, Edinburgh 2007, 187 ss.; M. DE SIMONE, *'Vas appellatus qui pro altero vadimonium promittebat'*. *Per una lettura di Varro, de ling. lat. 6.74*, in *AUPA*, 53, 2009, 163 ss.; G. LUCHETTI, *I primi due libri del commentario di Paolo ad edictum*, in *Studi in onore di Remo*

Lo stesso legislatore postclassico tenne in debito conto le difficoltà logistiche legate alla comparizione dinanzi all'ufficio procedente, adeguando i termini per lo svolgimento dell'istruttoria⁶ e per l'inoltro delle istanze di appello⁷ alle distanze da coprire⁸.

Martini, II, Milano 2009, 509 ss.; N. DONADIO, *Vadimonium e contendere in iure. Tra 'certezza di tutela' e 'diritto alla difesa'*, Milano 2011; G. GRECO, 'Comperendinare', 'diffindere', 'prorogare'. *L'elemento temporale nello svolgimento del processo privato romano*, Napoli 2020, 85 ss.

⁶ C. 3.11.1: Imp. Diocletianus, Maximianus AA. et CC. dicunt. *Quoniam plerumque evenit, ut iudex instrumentorum vel personarum gratia dilationem dare rerum necessitate cogatur, spatium instructionis exhibendae postulatum dari conveniet. 1. Quod hac ratione arbitramur esse moderandum, ut, si ex ea provincia ubi lis agitur vel persona vel instrumenta poscentur, non amplius quam tres menses indulgeantur: si vero ex continentibus provinciis, sex menses custodiri iustitiae est: in transmarina autem dilatione novem menses computari oportebit. 2. Quod ita constitutum iudicantes sentire debebunt, ut hac ratione non sibi concessum intellegant dandae dilationis arbitrium, sed eandem dilationem, si rerum urgentissima ratio flagitaverit et necessitas desideratae instructionis exegerit, non facile amplius quam semel nec ulla trahendi arte sciant esse tribuendam.* Dat. XV kal. April. CC. cons. (a. 294).

⁷ CTh. 11.30.63: Imp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Anthemio praefecto praetorio. *In his causis, quae praesentes arbitros ex sententia vestrae magnitudinis sortiuntur, vel in ea civitate seu provincia qua degetis sive in proximis atque contiguis provinciis, lex antiqua propriam obtineat firmitatem, ut duobus exactis mensibus dies sit ultimus temporalis et intra triginta dies reparatio postuletur. Ubi vero in longioribus ac remotis provinciis eadem litis ac dilationis ratio pensabitur, ad eorum instar, quos a rectoribus provinciarum eorumque sententiis convenit appellare, sex mensum temporalis dies, trium reparationis nomine dilatio praebeatur.* Dat. XIII kal. Ian. Constantinopoli Stilichone II et Anthemio cons. (405 Dec. 19). C. 7.63.5: Imp. Justinianus A. Triboniano quest. sacri palatii. *Cum anterioribus legibus ex omni provincia ad hunc nostrum sacratissimum comitatum similis cursus ad appellationes exercendas impertitus est, necessarium nobis visum est huiusmodi spatiis iustum imponere libramentum. 1. Sancimus itaque, si quidem ab Aegyptiaco vel Libyco limite vel Orientali tractu usque ad utrasque Cilicias numerando vel Armeniis et gentibus et omni Illyrico causa fuerit more appellationum transmissa, primum semestre spatium in antiqua definitione permanere et a nihil penitus neque deminui neque ad crescere. 1a. Sin autem ex aliis nostri imperii partibus sive Asianae sive Ponticae sive Thraciae dioeceseos lis provocatione suspensa in hanc regiam urbem perveniat, pro semestri spatio trium tantummodo mensum spatium eis indulgeri: aliis trium mensum spatiis, id est nonaginta tribus diebus simili modo sequentibus sive semestre tempus sive tres priores menses secundum locorum definitionem, quam designavimus.* Dat. XV kal. Dec. Chalcedone Decio VC. cons. (a. 529).

⁸ A riguardo, sia consentito il rinvio a G. GRECO, 'Comperendinare', 'diffindere', 'prorogare' cit., 177 ss.; Id., *Processo e distanze a Roma antica: appunti per una ricerca*, in *Iura & Legal Systems*, VIII.2021/1, C (10), 118 ss.

Solitamente, le fonti giuridiche annoverano lo spostamento tra gli elementi della fattispecie, considerandolo alla stregua di un presupposto di fatto che, nel bilanciamento con altri, interviene a giustificare una certa opzione organizzativa o incide, in modo più o meno intenso, sulla soluzione di un caso.

Più rari – e quindi assai preziosi – sono invece i testi in cui la mobilità costituisce oggetto di attenzione diretta. Tra questi può annoverarsi il provvedimento riportato in CTh. 14.9.1, a cui, nelle pagine che seguono, si dedicherà qualche riflessione.

La disciplina che vi si trova tratteggiata fornisce un esempio di come, nel IV secolo d.C., l'autorità si occupasse di governare la complessità dei flussi migratori interni ai confini imperiali cercando di orientarne l'esito verso obiettivi di interesse collettivo, gli unici per i quali il fenomeno sembra trovare tolleranza.

2. CTh. 14.9.1

Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Olybrium praefectum Urbi. Quicumque ad Urbem discendi cupiditate veniunt, primitus ad magistrum census provincialium iudicum, a quibus copia est danda veniendi, eiusmodi litteras perferant, ut oppida hominum et natales et merita expressa teneantur; deinde ut in primo statim profiteantur introitu, quibus potissimum studiis operam navare proponant; tertio ut hospitia eorum sollicitè censualium norit officium, quo ei rei impertiant curam, quam se adseruerint expetisse. Idem immineant censuales, ut singuli eorum tales se in conventibus praebeant, quales esse debent, qui turpem inhonestamque famam et consociationes, quas proximas putamus esse criminibus, aestiment fugiendas neve spectacula frequentius adeant aut adpetant vulgo intempestiva convivia. Quin etiam tribuimus potestatem, ut, si quis de his non ita in Urbe se gesserit, quemadmodum liberalium rerum dignitas poscat, publice verberibus adfectus statimque navigio superpositus abiciatur urbe domumque redeat. His sane, qui sedulo operam professionibus navant, usque ad vicesimum aetatis suae annum Romae liceat commorari. Post id vero tempus qui neglexerit sponte remeare, sollicitudine praefecturae etiam impurius ad patriam revertatur. Verum ne haec perfunctorie fortasse curentur, praeclsa sinceritas tua officium censuale commoneat, ut per sin-

gulos menses, qui vel unde veniant quive sint pro ratione temporis ad Africam vel ad ceteras provincias remittendi, brevibus comprehendat, his dumtaxat exceptis, qui corporatorum sunt oneribus adiuncti. Similes autem breves etiam ad scrinia mansuetudinis nostrae annis singulis dirigantur, quo meritis singulorum institutionibusque compertis utrum quandoque nobis sint necessarii, iudicemus. Dat. IIII id. Mart. Treviris Valentiniano et Valente III AA. cons. (370 Mart. 12).

La costituzione venne indirizzata nel 370 d.C. dagli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano al *praefectus urbi* Olibrio, la cui mitezza ed equilibrio nel ricoprire la carica ci sono stati riportati da Ammiano⁹.

Il testo si presenta denso di prescrizioni. Non essendo note costituzioni del medesimo tenore, non è chiaro quali disposizioni fossero già vigenti prima della sua promulgazione, restando semplicemente confermate, e quali costituissero un'innovazione¹⁰. Neppure la sfera di applicazione del provvedimento si presta ad una ricognizione agevole, lasciando spazio a congetture. Essendo stato emanato per la città di Roma, è presumibile che fosse osservato anche a Costantinopoli, la cui organizzazione riprendeva il modello dell'antica capitale¹¹. Ragioni di ordine pubblico, tuttavia, avrebbero potuto giustificare l'adozione di regole simili presso tutte le sedi universitarie¹².

L'esordio riporta un riferimento immediato al fenomeno oggetto di attenzione. Questo non viene evocato attraverso il richiamo a concetti astratti ma, con apprezzabile concretezza, si trova personificato nei «*quicumque ad Urbem discendi cupiditate veniunt*», ossia in coloro che raggiungono la città di Roma per motivi di studio.

Malgrado risulti disagevole ricostruire gli esordi delle scuole operanti nel tardoantico¹³, la vivacità dei centri presso i quali si svolgeva la

⁹ AMM. 28.4.1.

¹⁰ Così anche C. MOATTI, *Translation, Migration and Communication in the Roman Empire: Three Aspects in History*, in *Classical Antiquity*, 25, 2006, 1, 109 ss., in part. 117 ss.

¹¹ G.A. CECCONI, *Mobilità studentesca nella tarda Antichità. Controllo amministrativo e controllo sociale*, in *MEFRIM*, 119, 1, 2007, 148.

¹² Ne sospetta la diffusione, almeno in relazione alla parte orientale dell'impero, F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, 497.

¹³ Le numerose prospettive da cui è stata ricostruita la fisionomia degli studi liberali nella tarda antichità sono di ostacolo ad una ricognizione esaustiva della

formazione¹⁴ è attestata da un significativo numero di testimonianze.

Con specifico riferimento alla metropoli laziale, personalità come Agostino, Sidonio Apollinare, Rutilio Namaziano, Cassiodoro, Ennodio riferiscono di avervi personalmente studiato o di conoscere altri che lo avevano fatto. L'Urbe, nelle parole di Sidonio¹⁵, è *domicilium legum*, forse il più importante centro di formazione giuridica dell'Occidente e

letteratura dedicata all'argomento. Tra i contributi più significativi, v. P. COLLINET, *Histoire de l'Ecole de droit de Beyrouth*, Paris 1925; ID., *Beyrouth, centre d'affichage et de dépôt des Constitutions impériales*, in *Syria*, 5, 1924, 359 ss.; H.I. MARROU, *Autour de la bibliothèque du pape Agapit*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, 48, 1931, 124 ss.; C. PHARR, *Roman Legal Education*, in *The Classical Journal*, 34, 1939, 5, 257 ss.; A.H. CHROUET, *Legal Education in Ancient Rome*, in *Journal of Legal Education*, 7, 1955, 4, 509 ss.; H.I. MARROU, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*, Paris 1964; P. LEMERLE, *Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au X^e siècle*, Paris 1971; G. CAVALLO, *Libri, editori e pubblico nel mondo antico*, Roma-Bari 1975; J. GAUDEMET, *Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du III^e au V^e siècle*, in *Ius Romani Medi Aevi*, 1, 3b, Milano 1978, 1 ss.; B. BALDWIN, *African and British Lawyers in Juvenal*, in *Hermes*, 117, 1989, 378 ss.; G. CAVALLO, *I centri di cultura, in Storia d'Europa. 2. Preistoria e antichità*, a cura di J. GUILAINE-S. SETTIS, Torino 1994, 1189 ss.; L. JONES HALL, *Berytus, "Mother of Laws": Studies in the Social History of Beirut from the Third to the Sixth Centuries A.D.*, Ann Arbor, 1996; EAD., *Roman Berytus. Beirut in Late Antiquity*, London-New-York, 2004; B. SIRKS, *Instruction in Late Antiquity, the Law and Theology*, in *AARC*, 15, Napoli 2005, 493 ss.; F. DE MARINI, *Sulle tracce della scuola di Roma nel VI secolo*, in *AARC*, 16, Napoli 2007, 31 ss.; L. DI PAOLA, *Insegnamento del diritto a Roma tra IV e VI secolo*, in *AARC*, 16, Napoli 2007, 85 ss.; G. DAREGGI, *Sulle sedi delle scuole di diritto nella pars Orientis*, in *AARC*, 16, Napoli 2007, 103 ss.; A. LOVATO, *Teodosio II e i prudentes*, in *Studi in onore di Giovanni Nicosia*, I, Milano 2007, 531 ss.; R. ALCIATI, *Monaci, vescovi e scuola nella Gallia tardoantica*, Roma 2009; A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel Tardoantico*, Soveria Mannelli 2012; L. DI PINTO, *'Cura studiorum'. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli 2013; EAD., *Lo studio del diritto nella legislazione tardoantica. Alcune testimonianze*, in *TSDP*, 7, 2014, 1 ss.; A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole (e le scuole di diritto) nella Tarda Antichità*, Urbino 2019; G. ASSORATI, *Note sull'istruzione superiore nella Ravenna tardoantica e alto medievale*, in *Città e capitali nella tarda antichità*, a cura di B. GIROTTI-C.R. RASCHLE, Milano 2020, 119 ss.

¹⁴ Come opportunamente segnalato da G.A. CECCONI, *Mobilità studentesca* cit., 137 ss. le destinazioni corrispondevano principalmente con le città più grandi (Treviri, Roma, Atene, Alessandria, Antiochia, Costantinopoli, Berito) ma non mancavano agglomerati meno estesi e popolati, come Trebisonda, Sparta, Nicomedia, Pergamo, la cui fama per l'istruzione che vi veniva erogata era dovuta alla presenza di maestri particolarmente apprezzati.

¹⁵ SID., *ep.* 1.6.2.

la qualità dell'istruzione che vi veniva erogata, a giudizio di Agostino¹⁶, era tanto elevata da non temere confronti con quella offerta nelle sedi orientali di Costantinopoli e Berito.

La scuola di diritto insediata in Italia costituiva, perciò, un'infrastruttura strategica. Allo studio del *ius*, infatti, era assegnato il compito di creare figure professionali che potessero contribuire al funzionamento dell'apparato burocratico imperiale¹⁷.

La forte attrattiva esercitata dalla sede romana su ampie masse di giovani costituisce un antecedente decisivo ai fini della comprensione delle prescrizioni elencate in CTh. 14.9.1, il cui livello di dettaglio sembra coerente con la necessità di contenere e governare un fenomeno che avrebbe conosciuto un'evoluzione assolutamente caotica se fosse stato trattato con approssimazione.

La costituzione impone ai *censuales* e, per converso agli studenti, una serie di adempimenti, elencati secondo una serrata cronologia di svolgimento¹⁸. Trattandosi di istruzioni indirizzate al prefetto della città

¹⁶ AUG., *conf.* 6.7.11, 8.8.13, 9.6.14.

¹⁷ Così, ad es., A.H. CHROUET, *Legal Education* cit., 509 ss.; L. DI PAOLA, *Insegnamento del diritto* cit., 85 ss. La Studiosa siciliana reputa che alla frequenza dei corsi fossero interessati soprattutto coloro che aspiravano a porsi alle dipendenze dell'imperatore e solo in via residuale gli operatori del foro, i quali, dotati di formazione prevalentemente retorica, avrebbero preso familiarità con i materiali giuridici direttamente nelle aule dei tribunali. Più equilibrata rispetto al bisogno di una formazione scolastica risulta la valutazione operata da A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole* cit., 11.

¹⁸ Quali ufficiali inseriti nell'amministrazione imperiale, i *censuales* erano associati a *scribae*, *logographi* e *tabularii*. Al loro coordinamento provvedeva un *magister census*, di rango senatorio, che, nelle città di Roma e Costantinopoli, oltre ai compiti riportati in CTh. 14.9.1, aveva la responsabilità di censire i senatori, curare la pubblicazione dei testamenti, assicurare cura agli orfani e supervisionare lo svolgimento dei giochi pubblici (C. GIZEWSKI, *Censuales*, in *Brill's New Pauly. Encyclopaedia of the Ancient World*, 3, a cura di H. CANCELL-H. SCHNEIDER, Leiden 2003, coll. 109 s.; F. CARLÀ, *Tassazione sociale ed aristocrazia senatoria: la 'gleba senatus'*, in *Droit, religion et société dans le Code Theodosien*, a cura di J.J. AUDIBERT-P. BLANCHARD, Genève 2009, 179 ss.). L'origine della carica di *magister census* è stata oggetto di numerose congetture. Mommsen ne ipotizza la continuità con quella di *curator actorum*, incaricato dal *princeps* di registrare i resoconti (*acta*) dei lavori del senato (Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, 3, Leipzig 1887, 1019 s.). Seek ne attribuisce l'istituzione a Costantino I, in occasione dell'introduzione della *collatio glebalis*, per procedere alla valutazione delle proprietà di coloro che, di tempo in tempo, erano ammessi all'ordine senatorio (O. SEEK, *Censuales*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, III.2, a cura di G. WISSOWA,

di Roma, a cui tali ufficiali si trovavano sottoposti, le formalità prese in considerazione sono principalmente quelle che andavano espletate nel luogo di destinazione delle masse studentesche. Un riferimento fugace è rivolto invece alle procedure che gli interessati dovevano attivare nei territori di provenienza, prima di iniziare il viaggio. Il loro spostamento a Roma, infatti, non poteva svolgersi liberamente ma solo a seguito di autorizzazione dei funzionari provinciali, che avevano anche il compito di compilare *litterae* in cui andavano indicati il luogo di residenza, i natali e i meriti di ciascun richiedente. La ricezione di questi incartamenti costituiva il primo adempimento a cui *magistri census* insediati a Roma erano chiamati a provvedere.

In concomitanza con l'ingresso in città dei nuovi arrivati, i *censuales* avevano poi il compito di prendere informazioni sulla tipologia di studi a cui si sarebbero dedicati e sui luoghi in cui avrebbero alloggiato, aspetto per il quale il tono del provvedimento sembra richiedere un'azione particolarmente sollecita. È probabile che tali funzionari avessero anche un ruolo nell'assegnazione di posti letto¹⁹ e che la ricognizione degli *hospitia* potesse essere agevolata dalla collaborazione dei proprietari dei fabbricati che, per mezzo di specifiche *professiones*, avrebbero fornito informazioni sull'identità di chi vi dimorava²⁰.

La reperibilità degli studenti per tutto il tempo in cui si apprestavano a soggiornare nell'Urbe integra un presupposto indispensabile allo svolgimento delle attività di controllo indicate nel corpo centrale della costituzione.

Per volontà imperiale, i *censuales* avrebbero dovuto vigilare affinché i giovani si comportassero in modo adeguato nelle occasioni di riunione, evitassero di attirarsi la fama di persone indegne e moralmente compromesse e si tenessero lontani da consorterie prossime al crimi-

Stuttgart 1898, 1019 s.). Una terza proposta ricostruttiva ne segnala le affinità con l'*a censibus* di età pre-diocleziana, deputato a sorvegliare sull'educazione e la conservazione del rango da parte dei giovani destinati a entrare nell'ordine senatorio ed equestre (O. HIRSCHFELD, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1905, 64 ss.; A.E.R. BOAK, *The Roman Magistri in the Civil and Military Service of the Empire*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, 26, 1915, 73 ss., in part. 103 ss.).

¹⁹ Sul punto v. G.A. CECCONI, *Mobilità studentesca* cit., 147.

²⁰ Così E. LO CASCIO, *Registri dei beneficiari e modalità delle distribuzioni nella Roma tardoantica*, in *La memoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Roma 1998, 365 ss.

ne. Si sarebbe dovuto poi aver cura che non sprecassero troppo tempo nell'assistere a spettacoli e non prendessero l'abitudine di frequentare trattenimenti licenziosi.

L'appello alla sobrietà e al decoro non sembra rispondere a mere ragioni di opportunità né esaurisce i suoi effetti sul piano morale, assumendo i tratti di una prescrizione giuridicamente vincolante, come dimostra il prosieguo del provvedimento.

Il legislatore imperiale stabilisce, infatti, che chiunque si discosti dal modello di comportamento auspicato subisca l'onta della fustigazione pubblica per essere poi rispedito nei luoghi di origine.

Nella scelta di conseguenze tanto severe la cancelleria imperiale potrebbe aver voluto assecondare una certa diffidenza degli abitanti di Roma verso i forestieri, ossia verso coloro che, pur risultando a tutti gli effetti *cives Romani* in virtù del beneficio concesso ai loro padri dalla *Constitutio Antoniniana*, provenivano dalle estreme propaggini dell'impero ed erano portatori di stili di vita e tradizioni percepiti come distanti dal modo di vivere dell'*Urbs*²¹.

È certo, comunque, che nel corso della tarda antichità le masse studentesche dimostrarono in più occasioni di poter insidiare l'ordine pubblico urbano, rendendosi protagonisti di risse e iniziative violente di ogni genere. Sovente, i rapporti tra docenti e allievi all'interno delle scuole si cementarono al punto da condurre a distorsioni estreme del 'sentimento di appartenenza', con la costituzione di gruppuscoli armati di discenti che si occupavano di procurare nuove matricole ai corsi tenuti dai propri insegnanti, vincendo la concorrenza con lo strumento dell'intimidazione²². Non di rado, le azioni criminali di queste brigate contribuirono ad esacerbare tensioni di natura sociale e religiosa già presenti nelle comunità che le ospitavano²³.

²¹ Su cui v., di recente, G. TRAINA, *Orientalism in Late Antique Italy: Some Observations*, in *Electrum*, 29, 2022, 249 ss.

²² Proprio Libanio, rievocando vicende autobiografiche, racconterà di essere stato sequestrato e tenuto prigioniero in una cella assai angusta fino a quando non gli fu estorta la promessa che si sarebbe iscritto alla scuola indicatagli dal suo carceriere (*Or.* 1.16; 1.89f. F.). Sulle turbolenze prodotte dagli studenti e gli strumenti di repressione interni ed esterni alle scuole v., anche per il ricco apparato di fonti, A.D. BOOTH, *Punishment, Discipline and Riot in the Schools of Antiquity*, in *Echos du monde classique: Classical news and views*, 8, 3, 1973, 107 ss.

²³ Esemplare in tal senso risulta la vicenda dei disordini scoppiati ad Alessandria nel 486 d.C. a seguito delle percosse inflitte da alcuni colleghi ad uno studente

L'attacco alla sicurezza collettiva portato dai più facinorosi giustifica ampiamente l'imperativo di reprimere sul nascere qualunque intemperanza giovanile espresso dal provvedimento in esame.

Per converso, gli studenti che si fossero attenuti a quanto stabilito in CTh. 14.9.1 si sarebbero potuti trattenere a Roma fino al compimento del ventesimo anno di età, entro il quale avrebbero dovuto completare la loro formazione.

Anche nel gestire la posizione degli studenti meritevoli, la costituzione impiega, in modo apparentemente paradossale, toni perentori. Il lasso temporale durante il quale è concesso loro di dimorare in città è legato ad un elemento oggettivo, costituito dall'età anagrafica. Il silenzio della fonte circa la possibilità di ottenere proroghe induce a credere che non se ne potessero prefigurare: quale che fosse lo stato di avanzamento raggiunto negli studi, i giovani, per quanto di condotta specchiata, avrebbero dovuto lasciare l'Urbe nel termine fissato. Diversamente, il prefetto cittadino ne avrebbe dovuto curare l'allontanamento forzoso.

L'ultima parte della costituzione prevede che il monitoraggio sui flussi di studenti in entrata ed in uscita dalla città costituisca argomento di relazioni predisposte con periodicità mensile, incentrate sui profili quantitativi e qualitativi di quel tipo di immigrazione. In appositi resoconti dovranno essere segnalati all'autorità imperiale gli elementi che maggiormente si distinguono negli studi, perché se ne possa valutarne l'inserimento nei ranghi dell'amministrazione.

3. *Qualche considerazione conclusiva*

Le disposizioni dettate in CTh. 14.9.1 vincolano indissolubilmente la mobilità studentesca ai presupposti di "indispensabilità" e "meritevolezza".

A doversi connotare come "indispensabile" è anzitutto il trasferimento. Lo spostamento di masse studentesche da un territorio all'altro dell'impero non è rimesso alla scelta discrezionale degli interessati.

di nome Paralio per punirlo dei giudizi irriguardosi espressi verso i propri insegnanti, che adoravano divinità pagane. La ritorsione verso il giovane venne interpretata dalla comunità cristiana alla stregua di un atto persecutorio giustificato dall'odio religioso. Ai fatti e al contesto intellettuale in cui si svolsero dedica un'esaustiva disamina E.J. WATTS, *Riot in Alexandria. Tradition and Group Dynamics in Late Antique Pagan and Christian Communities*, Berkeley-Los Angeles-London 2010.

Il loro allontanamento dai luoghi di origine è consentito solo all'esito dell'ottenimento di *litterae* da parte dell'amministrazione provinciale. L'adempimento sottende, neppure tanto implicitamente, un controllo preventivo sulle finalità del viaggio e la sua destinazione. Le stesse *litterae* fungono da lasciapassare per entrare a Roma, dal momento che la loro consegna ai *magistri census* costituisce il primo atto previsto dalle procedure legate all'accoglienza.

Carattere di "indispensabilità" è chiamato a rivestire anche il soggiorno nell'Urbe, la cui prosecuzione è costantemente legata alla realizzazione del percorso di studi. La sua durata massima non può eccedere il tempo statutariamente previsto per esaurire la formazione, sempre che il singolo dimostri di considerare seriamente gli impegni che gli fanno capo come studente, evitando di indugiare in distrazioni o, ancor peggio, di cadere nella devianza.

Le scelte di politica legislativa che si trovano concretizzate in CTh. 14.9.1 rispondono all'idea di fondo per cui lo spostamento di quantità consistenti di persone da un centro all'altro dell'impero sia un fenomeno suscettibile di produrre esternalità negative. Esso impoverisce di materiale umano ed intellettuale le regioni di partenza e trasferisce un peso, un onere, su quelle di destinazione, sia in termini di consumo di risorse sia per quanto concerne la gestione dell'ordine pubblico²⁴.

La necessità che gli studenti permangano a Roma è pienamente soddisfatta se questi acquisiscono meriti negli studi, guadagnandosi la prospettiva di un futuro inquadramento nei ranghi dell'amministrazione²⁵.

²⁴ La medesima sensibilità verso il problema del sovraffollamento traspare in altri luoghi della legislazione tardoantica. Può ricordarsi, ad esempio, la minaccia di pesanti sanzioni agitata da Onorio contro i *sacerdotes* accorsi a Cartagine per assistere ai giochi dati in occasione del Consiglio della Diocesi d'Africa, se non avessero lasciato la città entro cinque giorni dalla chiusura delle cerimonie (CTh. 16.10.20) o il sistema di controlli sulla circolazione delle persone modellato da Giustiniano nella Nov. 80, con la creazione della figura permanente del *quaesitor*, preposto a vigilare sulle motivazioni di viaggio di coloro che giungessero a Costantinopoli e incaricato dell'espulsione di chi non avesse valide ragioni per trattenervisi.

²⁵ Sul ruolo dei *merita* e di una leale selezione nell'inquadramento nei ranghi dell'amministrazione imperiale valga l'esautiva disamina di A. TRISCIUOGGIO, *Il principio del merito nel diritto delle amministrazioni romane. Riflessioni storico-comparatistiche sulle carriere nei pubblici uffici*, in *Revista digital de Derecho Administrativo*, 16, 2016, 279 ss.

La meritevolezza, in questo caso, non è valutata soltanto sotto il profilo della capacità di acquisire nozioni tecniche, che pure si pretende avvenga in tempi contingentati. A rivelarsi decisiva è anche la condotta di vita.

In epoca tardoimperiale, infatti, l'instabilità del trono impegnava gli *Augusti* in un serrato lavoro di propaganda per dare fondamento all'idea della loro legittimazione quali garanti e custodi della *Romanitas* e dei valori di *virtus*, *iustitia*, *clementia* e *pietas* di cui questa era espressione²⁶. A tali valori erano chiamati ad uniformarsi, inevitabilmente, anche l'apparato burocratico e il sistema educativo attraverso cui venivano formati i funzionari.

Il ruolo assegnato alla tenuta morale di chi potesse essere chiamato a servire l'impero, intesa come antidoto alla corruttibilità del futuro amministratore, è ben tratteggiato da due *leges* di Costantino e Costanzo presenti nel *Codex repetitae praelectionis*, in forza delle quali sono esclusi dalla copertura di funzioni apicali ('*dignitates*') non solo quanti siano marchiati dall'infamia o presentino una reputazione pregiudicata, ma anche coloro che, più semplicemente, abbiano svolto mestieri screditanti o percepiti come indice di inaffidabilità morale²⁷.

Il potere imperiale sceglie di vigilare sulla serietà e l'onestà della futura classe dirigente già durante il percorso di formazione e si preoccupa di fare in modo che abbia come guida insegnanti di condotta specchiata, che possano fornire un valido esempio di rettitudine²⁸.

²⁶ Circa i rapporti tra valori propagandati e sistema educativo, sia pure con particolare riferimento alla formazione retorica, v. J.L. CANIZAR PALACIOS, *Intelectualidad, cultura de la palabra y legislación: el papel de los retóricos y la construcción de la imagen pública del Augustus*, in AARC, 23, Napoli 2019, 183 ss.

²⁷ C. 12.1.2: Imp. Constantinus A. Volusiano pp. *Neque famosis et notatis et quos scelus aut vitae turpitudine inquinat et quos infamia ab honestorum coetu segregat, dignitatis portae patebunt.* (a. 313-315). C. 12.1.6: Imp. Constantius A. ad Orfitum. *Ne quis ex ultimis negotiatoribus vel monetariis abiectisque officiis vel deformis ministerii stationariis omnique officiorum faece diversisque pastis turpibus lucris aliqua frui dignitate pertemptet. Sed et si quis meruerit, repellatur: repulsos autem etiam propriis reddi consortiis oportebit.* (a. 357-360).

²⁸ CTh. 13.3.5: Iulianus A. *Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam ho-*

In linea con questa tendenza, CTh. 14.9.1 pretende che lo studente modello, meritevole del favore della legge, debba possedere tanto una capacità di apprendimento idonea a consentirgli di completare gli studi tempestivamente quanto una condotta moralmente irreprensibile²⁹. Il processo educativo, quindi, è disciplinato in modo da rappresentare, per l'individuo, un'occasione per strutturare il proprio bagaglio culturale e una fucina in cui forgiare la personalità.

Di fatto, alla bassezza morale non può sopperirsi con la sola padronanza di conoscenze specialistiche né è conveniente che gli uffici pubblici facciano dipendere il proprio funzionamento da soggetti privi di affidabilità.

Nel complesso, le procedure di censimento e tracciamento illustrate nella costituzione sembrano attestare che l'attività di "censire" non si risolve semplicemente in un "contare" ma è strumentale al governo dei fenomeni, per orientarne lo sviluppo verso il risultato a cui il decisore politico mira, che nel caso di specie si pone a metà strada tra l'oculato impiego di risorse e la selezione sociale.

SINTESI

In CTh. 14.9.1 la gestione dell'ordine pubblico e il monitoraggio della tenuta morale di quanti erano ammessi all'alta formazione appaiono come profili strettamente interconnessi. Una loro considerazione congiunta rende possibile ricostruire la matrice utilitaristica della costituzione in esame, che giustifica la mobilità studentesca, e il temporaneo abbandono delle province di provenienza da parte dei discenti, nei limiti in cui ciò fosse funzionale al perseguimento di un obiettivo di interesse collettivo, quale poteva ritenersi la creazione di classi dirigenti di qualità.

nore nostro iudicio studiis civitatum accedant. Dat. XV kal. Iul., acc. IIII kal. Augus-tas Spoletio Mamertino et Nevitta cons. (362 Iun. 17).

²⁹ Parla, a riguardo, di dispositivo meramente disciplinare V. MAROTTA, Rec. di L. DI PINTO, *'Cura studiorum'. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale. Storie e Testi* 23, M. D'Auria Editrice, Napoli 2013, pp. 244, in *SDHI*, 80, 2014, 540 ss., in part. 545.

PAROLE CHIAVE

Mobilità – Studenti – Merito – Selezione – Tarda antichità.

ABSTRACT

In CTh. 14.9.1 the management of public order and the monitoring of the moral stability of those admitted to higher education appear to be strictly interconnected profiles. Their joint consideration makes it possible to reconstruct the utilitarian matrix of the constitution in question, which justifies student mobility, and the temporary abandonment of the provinces of origin by students, to the extent that this is functional to the pursuit of an objective of collective interest, which could be considered the creation of quality ruling classes.

KEYWORDS

Mobility – Students – Merit – Social Selection – Late Antiquity.

Indice generale

ULRICO AGNATI, <i>Il dialogo tra Oriente e Occidente. Il caso della legislazione sul ripudio</i>	7
PAOLA BIAVASCHI, <i>Quod numquam fere accidit. Considerazioni sulla relazione tra opere gromatiche tardoantiche ed elementi di geometria greca</i>	41
PHILIPPE BLAUDEAU, <i>Chercher à rétablir le contact en plein schisme acacien. Étude d'une tentative de renouement entre les sièges d'Alexandrie et de Rome menée sous les auspices impériaux en 497</i>	63
FILIPPO BONIN, <i>La riunificazione costantiniana delle strutture amministrative dell'impero: il laboratorio della penisola italiana</i>	87
FRANCESCO BONO, <i>Filio Iustiniano Iohannes episcopus urbis Romae. A proposito di C. 1.1.8</i>	109
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>El discurso oficial sobre la unidad del estado en los años 284-337: una propuesta de lectura desde la legislación tardoimperial</i>	127
EMILIO CAROLI, <i>I progetti codificatori di Teodosio II fra Oriente e Occidente: considerazioni preliminari</i>	157
MARCO CRISTINI, <i>La figura dell'ambasciatore nelle relazioni tra le gentes e l'impero d'Oriente nel VI secolo</i>	171
PAOLA OMBRETTA CUNEO, <i>Una costituzione occidentale per reintegrare il vescovo Atanasio nella sede di Alessandria in Egitto</i>	197
DAVIDE DAINESI, <i>I concili nella Chiesa antica, la forgia di una istituzione imperiale</i>	211
MARÍA VICTORIA ESCRIBANO PAÑO, <i>Oriente y Occidente: el diálogo político entre las dos partes del imperio bajo la dinastía teodosiana (395-455)</i>	231
IOLE FARGNOLI, <i>La fine dei giochi gladiatori tra Oriente e Occidente</i>	265
CARLO FERRARI, <i>Prima origo mali: Claudiano, Rufino e la partitio del 395</i>	285

FRANCESCA GALGANO, <i>Verso Oriente. Riflessioni sull'identità fra estetica e integrazione</i>	311
ANNA MARIA GIOMARO, MARIA LUISA BICCARI, <i>Corrieri, trasporti, relazioni pubbliche d'affari sulle strade romane</i>	331
GIOVANBATTISTA GRECO, <i>La mobilità studentesca in CTh. 14.9.1</i>	355
ORAZIO LICANDRO, <i>L'Occidente conteso: Vandali, Ostrogoti e Giustiniano. Una storia tra unità e frammentazione</i>	371
RITA LIZZI TESTA, <i>Dalla divisione all'unità: un papa, un generale, una principessa in dialogo</i>	425
ESTEBAN MORENO RESANO, <i>Los archivos oficiales en el Codex Theodosianus</i>	453
FABRIZIO OPPEDISANO, <i>Il senato tra la città di Romolo e la città di Costantino</i>	471
MICHELE PEDONE, <i>Le origini della manumissio in ecclesia tra Oriente e Occidente</i>	493
ANDREA PELLIZZARI, <i>Tra Antiochia e l'Italia: le relazioni di Libanio con Roma e Milano attraverso alcune lettere degli anni di Costanzo II</i>	523
ELENA PEZZATO HECK, <i>La destinazione dei lucri nuziali mortis causa secondo Nov. Val. 35.8-9 e il libro siro-romano di diritto: un dialogo tra Occidente e Oriente?</i>	537
ALEXANDRA PIERRÉ-CAPS, <i>Sacratissimus comitatus. L'entourage impérial dans le Code Théodosien, approche sémantique (IV^e-V^e s.)</i>	561
SALVATORE PULIATTI, <i>In coniunctissimi parte alia valebit imperii. Circolazione e conoscenza del diritto nel tardo impero</i>	579
DAVIDE REDAELLI, <i>Orientali in Italia e a Roma. Il contributo della documentazione epigrafica</i>	601
UMBERTO ROBERTO, <i>La crisi del senato di Roma in età giustiniana e le conseguenze sulla riflessione politica a Costantinopoli</i>	627
SILVIA SCHIAVO, <i>CTh. 7.16.2: comunicazione e mobilità di persone fra Occidente e Oriente</i>	653
BOUDEWIJN SIRKS, <i>Constitutional Aspects of the Division of the Roman Empire between East and West</i>	673
MARCO URBANO SPERANDIO, <i>La circolazione dei testi normativi tra Oriente e Occidente nel IV sec. d.C.: disposizioni costantiniane in tema di donazione nei Fragmenta Vaticana</i>	697
SANTO TOSCANO, <i>La via dell'Oriente nel primo cristianesimo: Girolamo da Roma a Betlemme</i>	735
<i>Atti</i>	759
<i>Materiali</i>	777
<i>Quaderni di lavoro</i>	779

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2025

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.it